

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DEI GUITTI APS

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1- Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale denominata "La Compagnia dei Guitti APS" di seguito chiamata per brevità "Associazione".
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Reana del Rojale, frazione Remugnano (UD) – Via Battaglione Julio 8 e può costituire sedi secondarie.
4. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
5. L'organo di amministrazione, o consiglio direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso comune o in comuni limitrofi informando in tempi congrui tutti gli associati e istituire sedi secondarie anche in altri comuni.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.
7. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

Art. 2- Finalità e attività

1. L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale a favore degli associati, dei loro familiari, o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare, l'Associazione intende favorire, promuovere, sviluppare e diffondere la cultura teatrale, musicale, coreutica e dell'arte in ogni sua espressione, sia nel Friuli Venezia Giulia, che in Italia e all'estero. Per la realizzazione di quanto su esposto, l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico degli associati.
2. Nel perseguire le finalità di cui sopra l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere d), f), i), l) del D.Lgs 117/2017:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5;
 - l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone in particolare di svolgere le seguenti attività:
 - promuovere, favorire e organizzare manifestazioni teatrali, musicali, culturali, coreutiche, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical e ogni altra forma di spettacolo legato al teatro, alla musica e alla danza;
 - promuovere e favorire la formazione di gruppi teatrali, musicali e di danza, coordinandone le attività;
 - svolgere attività editoriale, letteraria, teatrale e musicale, curando la creazione di siti internet, la

pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, testi musicali, materiale informatico e audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle sue attività;

- attivare iniziative teatrali, musicali e culturali in genere, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;

- organizzare e gestire attività educative e formative per minori ed adulti in ambito teatrale, musicale, coreutico e culturale in genere, anche in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

- organizzare manifestazioni teatrali, musicali, coreutiche e culturali in genere;

- avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio artistico e culturale, sostenere la produzione e l'esecuzione di nuove opere teatrali, musicali e coreutiche;

- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura teatrale, musicale e coreutica.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, come previsto dall'art. 17 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

6. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

7. Ai sensi dell'art 6 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle indicate ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti e dei criteri di strumentalità e secondarietà stabiliti dal decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e norme successive.

TITOLO II

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 3- Criteri di ammissione degli associati

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione economica, di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologia e di ogni altra natura.

2. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

5. Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda è accolta dal consiglio direttivo.

6. All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal consiglio direttivo e approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

7. La quota associativa annuale non è trasferibile ad alcun titolo né rivalutabile né rimborsabile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.

8. Avverso il diniego motivato d'iscrizione all'Associazione espresso dal consiglio direttivo, il

richiedente può ricorrere all'assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4- Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato per gravi fatti, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
4. Contro il provvedimento del consiglio direttivo che stabilisce l'esclusione dell'associato, è ammesso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il ricorso all'assemblea degli associati che, previo contraddittorio, decide in via definitiva sull'esclusione nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
5. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali è stata deliberata.

Art. 5- Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto a: frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa; partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e votare; conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; recedere, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al consiglio direttivo; proporre progetti e iniziative da sottoporre al consiglio direttivo; discutere e approvare i rendiconti economici; essere informati e accedere ai libri sociali, ai documenti e agli atti dell'Associazione; eleggere ed essere eletti membri degli organi dell'Associazione, se maggiorenni.
2. Gli associati sono tenuti a: osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi; contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; versare regolarmente la quota associativa annuale; svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi; astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

TITOLO III **NORME SUL VOLONTARIATO**

Art. 6 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito e senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal consiglio

direttivo.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 7- Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e sono rinnovabili.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del consiglio direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora il presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email ovvero mediante avviso affisso presso la sede legale dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

5. L'assemblea può tenersi anche, qualora possibile, con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante tele-audio videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Sarà necessario che:

- a) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

6. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 9- Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- c) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- d) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal consiglio direttivo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del consiglio direttivo nonché su tutti gli altri oggetti devoluti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

3. L'assemblea delibera a maggioranza di voti, sia in prima che in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art.10- Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art.11- L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta senza limite agli associati, sempre che essi siano in regola con il

versamento della quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età, viene attribuito ai sensi dell'art.320 CC agli esercenti la responsabilità genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 12- Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. È eletto dall'assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da tre a sette, preferibilmente in numero dispari, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

4. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

5. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente e un vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

6. Il segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni ad esso delegate dal consiglio direttivo o dal presidente.

7. Il tesoriere si occupa della tenuta dei libri contabili dell'Associazione.

8. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

9. Il consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 13- Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Le riunioni del consiglio direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere. L'avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all'ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario.

4. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14- Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) nominare il presidente, il vicepresidente, il segretario dell'Associazione e il tesoriere;
- b) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione, programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- c) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) tenere le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017;
- e) svolgere su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- f) esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- g) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- h) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda di adesione e sull'esclusione degli associati;
- i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- l) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- m) deliberare la convocazione dell'assemblea;
- n) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- o) decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti;
- p) adottare, in generale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Le eventuali sostituzioni di componenti del consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 15- Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il presidente dell'Associazione è nominato all'interno del consiglio direttivo, la sua carica ha durata di tre anni e può essere rinnovata.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

5. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione; in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il consiglio direttivo, curando l'ordinato

- svolgimento dei lavori e sottoscrivendo il verbale delle sedute;
- e) eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
 - f) stipulare, previo parere favorevole del consiglio direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o altre associazioni.
6. In caso di assenza o impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 16- Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;
 - b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.12 co. 3 del presente statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 4 del presente statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo vigente.

Art. 17- Il Presidente onorario

1. L'assemblea può nominare un presidente onorario, tra le persone, anche non soci, considerate meritevoli e autorevoli.
2. Il presidente onorario coadiuva il presidente in carica. Non ha potere decisivo ma può orientare le decisioni del presidente in carica e del consiglio direttivo. Il presidente onorario può svolgere solo funzioni rappresentative, senza formalità.
3. Il presidente onorario non ha scadenza, dura in carica sino all'eventuale rimozione del mandato da parte dell'assemblea o sue dimissioni.
4. Il presidente onorario non fa parte del consiglio direttivo.

Art. 18- Collegio dei Garanti/Probiviri

1. L'assemblea può eleggere un collegio dei garanti/probiviri costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati, con la funzione di dirimere eventuali controversie tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi.
2. Il collegio dei garanti/probiviri dura in carica tre anni e giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure; il suo lodo è inappellabile.
3. L'assemblea può eleggere un collegio dei garanti/probiviri per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del collegio anche temporalmente.

Art. 19- L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da tre membri, eletti dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per ulteriori due mandati.
3. Esso nomina al proprio interno un presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20- Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21- L'Organo di Revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica tre anni e il suo componente è rieleggibile per ulteriori due mandati.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

TITOLO V **LIBRI SOCIALI**

Art. 22 – Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, qualora questi siano stati nominati.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VI

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 23- Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24- Il patrimonio sociale e le risorse economiche

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: risorse economiche, beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo, contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; contributi privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; proventi da attività di interesse generale; incassi derivanti da rappresentazioni teatrali, concerti, corsi, letture e spettacoli in genere, nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

3. Il rendiconto economico finanziario consuntivo deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

4. Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

5. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VII
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 26- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

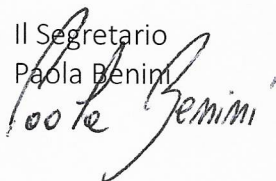
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. anzidetto.
3. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 27- Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Reana del Rojale, 15 novembre 2022

Il Segretario
Paola Benini



Il Presidente
Samuele Cattarossi

